



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 11/02/2010

DISEGNO DI LEGGE 2 febbraio 2009, n. 6

Istituzione del parco naturale regionale Medio Fortore.

DISEGNO DI LEGGE
N. 06/2010 DEL 02/02/2010

“ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE
REGIONALE MEDIO FORTORE”

DISEGNO DI LEGGE
Istituzione del Parco Naturale Regionale
“Medio Forfore”

INDICE

- Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria
- Articolo 4 - Gestione
- Articolo 5 - Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio
- Articolo 6 - Strumenti di attuazione
- Articolo 7 - Piano territoriale dell'area naturale protetta
- Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale
- Articolo 9 - Regolamento
- Articolo 10 - Nulla osta e pareri
- Articolo 11- Sanzioni
- Articolo 12 - Indennizzi
- Articolo 13 - Sorveglianza del territorio
- Articolo 14 - Controllo
- Articolo 15 - Norma finanziaria
- Articolo 1
Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e della Legge Regionale 16 ottobre 2009, n. 22, è istituito il Parco Naturale regionale denominato "Medio Fortore", ricadente nel territorio del Comune di San Paolo Civitate e del Comune di Lesina.

2. I confini del Parco Naturale regionale "Medio Fortore" sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000 allegata alla presente legge, per formarne parte integrante e sostanziale, e depositata, in originale, presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme all'originale, presso la sede della Provincia e dei Comuni interessati e, una volta costituito, presso la sede dell'Ente di gestione previsto dal successivo art. 4 della presente legge.

3. I confini del Parco saranno segnati e resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Ente di gestione.

Articolo 2

Finalità

1. Le finalità istitutive del Parco Naturale regionale "Medio Fortore" sono le seguenti:

a) conservare e recuperare gli equilibri ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica);

b) ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti ripariali, incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;

c) ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat e promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti ecologiche;

d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;

e) assicurare la conservazione della lontra (Lucra Mira) segnalata lungo l'asta fluviale del Fortore;

f) recuperare e salvaguardare le funzionalità generali del sistema idrologico, salvaguardando gli equilibri idraulici ed idrogeologici e mettendo in atto interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;

g) mettere in atto interventi tesi a contrastare il fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa, vietando le attività che possano comportare la diminuzione del trasporto solido, come il prelievo in alveo di materiali litoidi;

h) promuovere l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, mantenendo il deflusso minimo vitale e incentivando forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;

i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, connesse con la protezione della risorsa idrica e fluviale;

j) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non alteri l'ambiente, e le risorse naturali, incentivando la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità del presente articolo, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;

k) promuovere ed incentivare in agricoltura l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche;

l) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso;

m) incrementare la copertura arborea-arbustiva ripariale e dei versanti del bacino idrografico autoctona;

n) valorizzare le aree ripariali del fiume anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;

- o) allestire infrastrutture e incentivare iniziative per la mobilità lenta;
- p) promuovere attività culturali, e per il tempo libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione contrastando eventuali processi di abbandono;
- q) promuovere azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.

Articolo 3

Zonizzazione provvisoria

1. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7, il Parco Naturale regionale "Medio Fiume Fortore" è suddiviso in due Zone: una Zona 1, di rilevante interesse naturalistico nella quale è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale e una Zona 2, di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, in cui all'interesse della protezione ambientale si affianca quello della promozione di un modello di sostenibilità e di riduzione degli eventuali impatti delle attività presenti.

2. Sono criteri di riferimento nell'individuazione della Zona 1 la presenza di:

- a) aree interessate dall'asta, dal letto, dalle sponde e dal ciglio del fiume e dei suoi affluenti;
- b) formazioni boschive;
- c) vegetazione alofita e psammofila e ogni altra superficie con vegetazione spontanea;
- d) aree di particolare rilevanza paesaggistica e storico-archeologica;
- e) aree interessate dagli invasi artificiali;
- f) altre aree necessarie a determinare continuità ambientale e funzionalità ecologica del fiume.

3. Sono criteri di riferimento nell'individuazione della Zona 2 le aree in cui i caratteri di cui al punto precedente appaiono meno marcati e vi si aggiunge la rilevante presenza di aree agricole ed in genere antropizzate.

Articolo 4

Gestione

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e 9 della L.R. n. 19/1997, in considerazione delle sue dimensioni, la gestione del Parco Naturale regionale "Fiume Fortore" è affidata ad un Consorzio di gestione, appositamente costituito fra i seguenti Enti: Comune di San Paolo Civitate, Comune di Lesina. Il Consorzio così costituito è Ente di Gestione a tutti gli effetti di legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia convoca una Conferenza dei servizi con i soggetti di cui al precedente comma 1 per l'approvazione dello schema di Statuto del Consorzio di gestione, che sarà successivamente approvato dal Consorzio medesimo. Nello Statuto devono essere definiti gli organi del Consorzio ed il loro funzionamento, nonché i mezzi finanziari a disposizione.

3. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del Parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, andranno a confluire nel patrimonio del Consorzio di gestione non appena lo stesso sarà stato costituito.

4. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, allo scioglimento degli organi responsabili del Consorzio di gestione e, contestualmente, alla nomina di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi sciolti.

Articolo 5

Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale regionale "Medio Fortore" sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, è vietato:

- a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la propria attività fino alla scadenza della autorizzazione;
- b) prelevare in alveo materiali litoidi;
- c) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, della Legge n. 394/1991, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- d) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- e) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione;
- f) asportare minerali, fossili e altro materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- g) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- h) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- i) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive dell'area protetta;
- j) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- k) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in finzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
- l) aprire discariche;
- m) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale "Agricoltura e Foreste".

3. Fino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco Naturale regionale "Medio Fortore" l'Ente di gestione dell'area o, in mancanza, del soggetto cui è affidata la gestione provvisoria, così come previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2007, può concedere deroghe ai divieti di cui all'art. 5 comma 2 lettere a) e b), limitatamente alle zone 2 ed esclusivamente in finzione dell'attività agro-silvo-pastoralee dell'attività agrituristica.

A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica di agriturismo e turismo rurale. Sono comunque fatte salve le prescrizioni dei Piani di Settore e degli strumenti urbanistici vigenti

ove più restrittive.

In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area. È consentita la realizzazione di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché, ove non producente volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi agricoli.

4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

6. In applicazione delle finalità di cui all'art. 2 sull'intero territorio del Parco Naturale regionale "Medio Fortore", fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7, sono consentite le seguenti attività agro-silvo-pastorali:

- a) pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
- b) pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole, nonché attività agricole connesse;
- c) tagli boschivi intercalari e di fine turno debitamente autorizzati dagli Uffici competenti;
- d) raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini alimentari secondo quanto previsto dalla L.R. n. 12/2003;
- e) trasformazione delle colture agricole già presenti in altre.

7. Sono fatti salvi gli interventi od opere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e nulla osta comunque denominati previsti dalla normativa vigente alla data di adozione del presente DDL da parte della Giunta Regionale.

8. Fermo restando il rispetto delle norme e delle procedure di valutazione previste in materia di protezione, tutela e conservazione ambientale, all'interno del territorio del Parco può essere consentita la realizzazione di infrastrutture destinate al trasporto già previste in appositi piani o programmi solo in caso di rilevante interesse pubblico nazionale o interregionale.

Articolo 6

Strumenti di attuazione

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale regionale "Medio Fortore", l'Ente di gestione di cui all'art. 4 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano Territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'art. 20 della L.R. n. 19/1997;
- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'art. 21 della L.R. n. 19/1997;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'art. 22 della L.R. n. 19/1997.

Articolo 7

Piano territoriale

dell'area naturale protetta

1. Il Piano Territoriale del Parco Naturale regionale "Medio Fortore" persegue le seguenti finalità:

- a) individuare le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;

- b) dettare disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive o indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio degli indicatori ambientali;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sugli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione del territorio;
- l) individuare eventuali forme di compensazione perequativa.

2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite dall'art. 20 della L.R. n. 19/1997.

Articolo 8

Piano Pluriennale Economico-Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico-Sociale del Parco Naturale regionale "Medio Fortore" è predisposto dalla Comunità del Parco, con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'art. 21 della L.R. n. 19/1997.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza, altresì, gli usi, i -costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

3. Il Piano Pluriennale Economico Sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, contestualmente alla formazione del Piano di cui all'art. 7.

Articolo 9

Regolamento

1. Il Regolamento, predisposto ed approvato con le modalità previste dall'art. 11 della Legge n. 394/1991, ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco Naturale regionale "Medio Fortore" ed è adottato dall'Ente di gestione.

Articolo 10

Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni, permessi o autorizzazioni relativi a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano Territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2 e nel

rispetto delle norme generali di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 5.

3. Fino alla costituzione del Consorzio di cui all'art. 4, comma 1, il rilascio dei nulla-osta prescritti dal presente articolo è di competenza dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia.

4. Nel caso di cui al comma 1, l'Ente di gestione trasmette il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo, senza ritardo, all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia.

Articolo 11

Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.

2. Le violazioni al divieto di cui alle lettere a), b) ed l), comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e), O e j), comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera g), comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00.

8. Le violazioni di cui alla lettera k), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

9. Le violazioni al divieto di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 5 e gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.500,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. È, comunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art. 30 della Legge n. 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

13. Le somme rimosse ai sensi del presente articolo e quelle rimosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art. 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Parco.

Art. 12

Indennizzi

1. Gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del Parco Naturale regionale "Medio Fortore" vengono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'art. 4, che vi fa fronte con le disponibilità del proprio bilancio.

2. La liquidazione degli indennizzi avviene, dopo l'accertamento e la prova dell'entità dei danni e della loro origine da uno dei vincoli posti con la presente legge o con il Piano di cui all'art. 7, qualora lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche già in atto, connesse alle attività agro-silvo-pastorali, riducendone in modo considerevole e continuativo il reddito.

3. In ogni caso, sorge il diritto ad un (indennizzo:

a) per la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e per la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) per le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

4. L'Ente di gestione procede alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dal ricevimento della denuncia.

5. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da prescrizioni e norme di carattere urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Articolo 13

Sorveglianza del territorio

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri Enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Foggia e alle Guardie Ecologiche Volontarie.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della Legge n. 394/1991.

4. L'utilizzazione delle guardie venatore volontarie di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 44 della L.R. 13 agosto 1998, n. 27 (contenente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria") è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Articolo 14

Controllo

1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia secondo il dettato dell'art. 23 della L.R. n. 19/1997.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Parco Naturale regionale "Medio Fortore"

Relazione illustrativa

In attuazione della Legge Regionale n. 19/1997 e della Legge Regionale 16 ottobre 2009, n. 22, contenente "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia", il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la Conferenza dei Servizi in data 11.11.09 con nota protocollo n. 0011992 del 29.10.09 per l'istituzione dell'area naturale protetta regionale "E4 bis - Medio Fortore" individuata dalla Legge Regionale 16 ottobre 2009, n. 22.

La Conferenza dei Servizi ha l'obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 394/1991 (Legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla Conferenza sono stati invitati: l'Amministrazione Provinciale di Foggia, le Amministrazioni Comunali di San Paolo Civitate, Carlantino, Celenza Valfortore, Chieuti, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro, Casavecchio di Puglia, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Sannicandro Garganico, S. Marco La Catola, Torremaggiore, Serracapriola, Lesina, Roseto Valfortore, Volturara Appula, la Comunità montana dei Monti Dauni settentrionali, le competenti Amministrazioni dello Stato, i Consorzi di Bonifica, le associazioni agricole, imprenditoriali e protezionistiche.

L'incontro svolto ha portato alla approvazione del documento di indirizzo con l'ipotesi di perimetrazione proposta; al Comune di San Paolo Civitate e con l'adesione del Comune di Lesina, che comprende il SIC IT9110002 "Valle Fortore, Lago di Occhito" ricadente nel territorio comunale e un buffer di 150 metri individuato come zona 2. L'area è stata denominata "Medio Fortore" nel corso della citata Conferenza dei Servizi.

La perimetrazione è stata effettuata considerando aspetti naturalistici ma anche paesaggistici storici ed archeologici; il Parco ha l'obiettivo di costituire un primo elemento di connessione fra l'Appennino dauno e la costa garganica costituendo proposta e modello per la realizzazione di un sistema di tutela e valorizzazione che possa essere esteso all'intero corso fluviale. In particolare l'area di San Paolo Civitate comprende le aree archeologiche di Mezzana-Tratturo, Pezze della Chiesa, Piani di Lauria, il Ponte di Civitate, gli antichi resti e un tratto del Regio Tratturo L'Aquila-Foggia.

Il fiume Fortore è lungo 110 km circa, ed è uno dei maggiori fiumi dell'Italia meridionale, attraversando tre regioni, Campania, Molise e Puglia. Nasce dal Monte Altieri (m 888 s.l.m.) in località Grotta in Valfortore (m 840 s.l.m.) presso Montefalcone di Valfortore (BN). Sfocia nel Mare Adriatico presso il lago di Lesina (FG) ovvero in località Ripalta a 55 Km da Foggia. L'intero Bacino idrografico bagna tre Province: Campobasso, Benevento e Foggia.

Per ciò che riguarda la climatologia del Bacino del Fiume Fortore, è possibile affermare che il clima risulta pressoché uniforme sull'intero territorio, risentendo essenzialmente dell'influenza del sistema appenninico (Appennino Dauno) che nella parte interna, impone un subclima continentale, la fascia costiera, invece, è soggetta ad un clima tipicamente mediterraneo.

La morfologia della zona è estremamente accidentata; i rilievi montuosi risultano minutamente cesellati in diverse forme, repentinamente passanti le une alle altre: pareti rocciose ripide e scoscese, rare forre strette e profonde, passano repentinamente a valli per lo più aperte con versanti a deboli pendenze che risultano frequentemente e soprattutto nelle porzioni prossime ai corsi d'acqua, interessate da processi gravitativi di versante (frane, soliflussi) a cinematismo misto anche se in prevalenza di tipo colata e rototraslativo.

Queste caratteristiche dipendono, principalmente, dalle rapide e profonde variazioni litologiche verticali e subordinatamente laterali, che caratterizzano la serie, e dall'andamento stratimetrico disuniforme. I corsi d'acqua presenti nella parte alta del bacino del Fiume Fortore, risultano spesso in condizioni di

erosione concentrata, fortemente e repentinamente influenzate dall'andamento delle precipitazioni. In molti casi infatti, aste fluviali e/o pluviali presentano forme di erosioni laterali e di fondo alveo, che spesso concorrono nel destabilizzare i versanti ad asse prospicienti. Il pattern idrografico di questa porzione di bacino risulta prevalentemente di tipo, detritico.

Dal punto di vista geomorfologico, l'area mediana del bacino idrografico del Fiume Fortore, è caratterizzata da una serie di formazioni litologicamente eterogenee, di natura flyschoidi, in cui a terreni con una certa rigidità, si intercalano a sedimenti plastici a componente argilloso e marnosa. Tale associazione, dà luogo ad una morfologia collinare irregolare, con estensioni di pendii detritici e accentuati fenomeni franosi essenzialmente con cinematismi di tipo rototraslativi evolventi a colata e molto raramente a cinematismo per crollo.

In questa porzione di bacino, il Fiume Fortore presenta un'andamento meandriforme con meandri abbastanza larghi e con una vallata principale che inizia ad assumere sempre più marcatamente i caratteri tipici di piana alluvionale, anche se attualmente dai rilievi eseguiti, il trasporto di fondo risulta essere ancora prevalente, a testimoniare una elevata energia che si esplica principalmente nelle stagioni autunnali e primaverili.

La parte bassa del bacino idrografico del Fiume Fortore, dal punto di vista geologico, presenta formazioni le cui litologie sono state così schematizzate: depositi del substrato-argille, depositi del substrato - sabbie e arenarie, ghiaie con interazioni sabbioso limose (depositi alluvionali terrazzati).

Dal punto di vista geomorfologico è in gran parte occupata dai terreni argillosi con copertura sabbioso-ghiaiosa che diventa sempre più estesa e potente man mano che ci si avvicina alla linea di costa.

a) Allo stato attuale l'asta fluviale del fiume Fortore è all'interno di due siti di importanza comunitaria, il SIC "Valle Fortore, Lago di Occhito" IT9110002 e il SIC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore" IT9110015.

I SIC del Fiume Fortore sono caratterizzati soprattutto dagli habitat di interesse comunitario denominati: "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" e "Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*"

La vegetazione ripariale è rappresentata da catene (fitocenosi di complessi fluviali) di tipo a corridoio, che si interpongono tra le fitocenosi acquatiche e quelle terrestri zonali, ed è determinata da particolari condizioni idriche dovute alla falda freatica e/o al ristagno d'acqua, per cui essa va sempre a costituire un climax edafico e rientra, dunque, nella vegetazione azonale, che cioè non rispecchia una precisa zonazione climatica.

Gli ambienti ripariali e paludosi italiani, nel corso dei secoli, sono stati fortemente influenzati da diverse forme di impatto antropico quali la regimazione dei fiumi, le bonifiche, la messa a coltura delle piane alluvionali, gli scarichi inquinanti, apertura di cave per il prelievo di ghiaia, ecc.

Anche nella pianura alluvionale della Valle del Fortore la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva sull'ecosistema fluviale ha causato la quasi totale perdita della vegetazione spontanea nelle aree adiacenti all'alveo nonché la perdita delle aree di pascolo estensivo, legate alle attività zootecniche tradizionali ed alla "transumanza" fra l'Abruzzo e la Capitanata, che caratterizzavano gran parte del territorio.

Inoltre la sostanziale continuità colturale della matrice agricola ha causato anche l'eliminazione di quelle residue fasce vegetazionali spontanee (siepi, filari di alberi, ecc.) che costituivano dei corridoi faunistici e dei micro-habitat favorevoli a molte specie animali.

Gli ambienti del fiume Fortore ospitano almeno 10 specie di invertebrati di interesse comunitario: *Coenagrion mercuriale*, *Eriogaster catax*, *Melanargia arge*, *Osmoderma eremita*, *Proserpinus proserpina*, *Euplagia quadripuntaria*, *Saga pedo*, *Zwynthia polyxena*, *Austroptamobius pallipes*, *Unio elongatulus* *mancus*.

Per quanto riguarda gli anfibi le specie di maggior interesse conservazionistico e scientifico sono l'Ululone appenninico, specie endemica italiana, e il Tritone crestato entrambe presenti nell'allegato II

della Direttiva 92/43/CEE “la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”. Ad esse si aggiungono il Tritone italiano, anch’esso endemico dell’Italia centro-meridionale, e il Rospo smeraldino listati in allegato IV “specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”. Tutte e tre le specie sopra citate sono elencate fra le specie particolarmente protette nella Convenzione di Berna all. II). La lista rossa dei vertebrati in Italia (Bulgarini et al., 1998) riporta la Raganella italiana nella categoria “carezza di informazioni (Data Deficient DD)”.

Il bacino del Fortore rappresenta una delle aree più importanti a livello pugliese ospitando potenzialmente tutte le dieci specie di Anfibi presenti in regione e il 32% delle 31 specie presenti a livello dell’Italia peninsulare (36 in tutta Italia, isole comprese).

Il numero di specie di uccelli riportate per i SIC del fiume Fortore risulta essere di circa 180. La ricchezza in specie è discretamente elevata, rappresentando circa il 40% del totale delle 462 specie (Brichetti e Massa, 1984) censite per l’intero territorio italiano e il 51% delle circa 351 specie segnalate in Puglia (Moschetti et al., 1996).

Le specie nidificanti sono circa 89 (49% del totale di 180); di queste circa 69 appaiono attualmente nidificanti certe, 21 sono da considerare nidificanti incerte o a status indeterminato (fra cui: Falco pecchiaiolo, Nibbio reale, Nibbio bruno, Biancone, Albanella minore, Sparviere, Occhione, Torcicollo, Picchio muratore), mentre 2 specie risultano attualmente introdotte a scopo venatorio (Starna e Fagiano).

Per i mammiferi l’area del Fortore era quasi completamente sconosciuta sotto il profilo della mammalofauna. Le ricerche condotte nell’ambito del progetto LIFE hanno consentito di censire 40 specie, tra cui solo 7 specie di chiroterti.

Le specie di mammiferi di maggiore interesse conservazionistico sono: *Hystrix cristata*, *Canis lupus*, *Lutra lutra*; *Felis silvestris*, *Rhinolophus fen-umequinum*, *Plecotus austriacus*, *Eptesicus serotinus*, *Myotis daubentonii* e *Pipistrellus pipistrellus*.

Il territorio della valle del Fortore si presenta antropizzato soprattutto nella sua parte media e bassa, caratterizzato da colture intensive ed estensive che sono state spinte fin nelle aree golenali del demanio fluviale. Tale situazione si configura lungo tutto il corso medio e basso del fiume una situazione di forte degrado, con progressiva riduzione della vegetazione ripariale proprio dovuta all’intenso sfruttamento delle aree di pertinenza fluviale.

La parte alta della valle risulta invece caratterizzata da una naturalità maggiore, con vegetazione ripariale ben sviluppata in corrispondenza dell’alto corso del Fortore, e la presenza di aree boscate di una certa rilevanza.

Il presente disegno di legge istituisce l’area naturale “Medio Fiume Fortore” (art. 1)

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali
